

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2022, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elisa De Berti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 luglio 2022, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 luglio 2022, dove ha acquisito il n. 150 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 settembre 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Zecchinato, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 novembre 2022, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Zecchinato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente progetto di legge si propongono modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 27 del 2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

In particolare, con gli articoli da 2 a 5, presenti nel testo originariamente depositato dalla Giunta regionale (e che non hanno subito modifiche in sede di esame), s'intende superare le disposizioni organizzative regionali in materia di nomina dei collaudatori di lavori e opere pubbliche di interesse regionale, con l'obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure di conferimento degli incarichi, in particolare per quanto attiene alla individuazione dell'organo competente al conferimento dell'incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale. Le norme regionali, infatti, pur finalizzate a garantire la professionalità, esperienza e competenza dei soggetti cui affidare le funzioni di collaudatore, si sono rivelate inadeguate rispetto alle esigenze di semplificazione e di responsabilizzazione degli uffici preposti alla gestione degli interventi, a seguito dell'evoluzione della legislazione statale in materia di contratti pubblici, caratterizzata anche di recente dall'introduzione di misure straordinarie dirette a velocizzare gli investimenti in infrastrutture. Con il superamento delle disposizioni regionali in materia diviene applicabile, anche per i profili organizzativi inerenti la competenza al conferimento degli incarichi, la normativa statale che assimila le prestazioni in questione ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

In sede di esame in Seconda Commissione è stato altresì introdotto l'articolo 1, che propone l'inserimento di un articolo 24 bis alla legge regionale n. 27/2003 il quale prevede che, per l'approvazione di progetti e interventi di opere pubbliche che comportino la “variazione dello strumento urbanistico generale”, l'ente locale possa indire una conferenza di servizi, quale procedura semplificata e più snella che riproduce sostanzialmente quella - ormai consolidata - contenuta nell'articolo 4 della legge regionale n. 55/2012 (Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP), sia per le tempistiche, che per le modalità.

L'articolo 2, con l'abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 27/2003, è diretto in particolare a disporre la soppressione dell'elenco regionale dei collaudatori e la cancellazione delle disposizioni regionali in materia di modalità e termini degli affidamenti di incarichi di collaudo di interesse regionale, superate dalla vigente normativa statale in materia.

L'articolo 3, mediante la modifica dell'articolo 48 della legge regionale n. 27/2003, interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione della funzione relativa al conferimento degli incarichi di collaudo, con l'effetto di incardinare tale compito direttamente in capo alla struttura competente alla gestione del contratto d'appalto, secondo la disciplina statale del decreto legislativo n. 50/2016, che assimila le prestazioni in questione ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

L'articolo 4 introduce un regime transitorio allo scopo di:

- individuare gli affidamenti di incarichi di collaudo che saranno assoggettati alla disciplina applicabile per effetto dell'abrogazione e modifica delle norme regionali;
- individuare un arco temporale nel quale permane la facoltà di utilizzo del vigente elenco regionale dei collaudatori, successivamente all'ultimo aggiornamento, al fine di agevolare le Strutture regionali nell'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi di collaudo nelle more delle conseguenti misure di adeguamento organizzativo.

L'articolo 5 introduce una clausola di coordinamento con altre discipline regionali di settore, estendendo l'efficacia della modifica legislativa anche agli ulteriori casi in cui la normativa regionale di settore preveda l'affidamento degli incarichi di collaudo di competenza regionale secondo la disciplina prevalente.

Chiudono il testo l'articolo 6 concernente la neutralità finanziaria del provvedimento e l'articolo 7 che ne disciplina l'entrata in vigore.

Il disegno di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 6 luglio 2022, assumendo il numero 150 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nel corso dell'esame effettuato dalla Seconda Commissione, come detto, è stato introdotto l'articolo 1, in esito all'approvazione di apposito emendamento, sul quale la Commissione ha invitato ANCI Veneto ad esprimersi per iscritto mediante consultazione ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, comma 1, lettera b: l'Associazione ha espresso parere favorevole in data 26 settembre 2022.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 28 settembre 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 29 settembre 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 150 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto - con delega della Consigliera Sponda - ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin - con delega della Consigliera Cestari (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni) e Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto)."

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oggi, come anticipato dal Relatore, esaminiamo un progetto di legge sui lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche: è un progetto che supera le disposizioni organizzative regionali in materia di nomina di collaudatori di lavori e opere pubbliche di interesse regionale e segue l'evoluzione della legislazione statale in materia di contratti pubblici, caratterizzata anche di recente dall'introduzione di misure straordinarie dirette a velocizzare gli investimenti nelle infrastrutture.

Rispetto al disegno di legge della Giunta regionale, durante l'esame in Seconda Commissione è stato introdotto un articolo che prevede l'istituzione della Conferenza di servizi nel caso in cui per realizzare l'opera pubblica sia richiesta una variazione dello strumento urbanistico generale, questo per evitare che nei diversi passaggi autorizzativi ci si possa trovare con qualche ente che ponga questioni ostative e chiarire da subito la posizione di ognuno in merito agli interventi. Viene prevista la soppressione dell'elenco regionale dei collaudatori e la cancellazione delle disposizioni regionali in materia di modalità e termini degli affidamenti di incarichi di collaudo di interesse regionale, che sono state superate anche dalla vigente normativa statale. Vengono ridistribuite le funzioni all'interno degli uffici della Regione e, a tal proposito, in Seconda Commissione è stato chiesto anche il parere di ANCI che ha dato esito favorevole. Non è stato chiesto il parere del CAL perché in questo caso non era previsto dalla legge.

Da quanto emerge dalla scheda di inquadramento normativo, la cosiddetta scheda SIN preparata dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi, non emergono particolari problematiche, anche se si ricorda che purtroppo mancano ancora alcuni regolamenti applicativi delle norme statali di riferimento.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

“Art. 47 – Elenco regionale dei collaudatori.

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni:

- a) sezione dei tecnici;
 - b) sezione degli amministrativi;
 - c) sezione dei consulenti;
 - d) sezione dei docenti universitari.
2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col provvedimento di cui al comma 8.
3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:
- a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;
 - b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;
 - c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestatato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.

4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:

- a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;
- b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;
- c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.

6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.

7. Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.

8. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua:

- a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;
- b) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori;
- c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
- d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell'incarico.

9. È istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
- d) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Architetti;
- e) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Ingegneri;
- f) un rappresentante dell'Ordine dei Geologi del Veneto;
- g) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.

10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.

11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.

12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori" sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

"Art. 2 – Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
 - 1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
 - 2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;
 - 3) a enti dipendenti dalla Regione
 - 4) omissis
 - 5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge;

- b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:
- 1) agli enti locali;
 - 2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
 - 3) agli organismi di diritto pubblico;
 - 4) ai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;
- d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predefiniti e nonch  i lavori realizzati da societ  di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
- d bis) lavori di competenza delle autorit  d'ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorit  d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;
- d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilit  e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.
3. Sono altres  lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonch  i lavori pubblici di cui all' articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all'articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.".

4. Strutture di riferimento

- Direzione lavori pubblici ed edilizia
- Direzione pianificazione territoriale